

## **Danno da stress per disservizio dell'ufficio postale (Giudice di Pace Benevento, sentenza n° 65 del 01/02/2001)**

**Stress professionale e danno biologico. Il Giudice di Pace di Avellino sentenza l'accogliabilità.**

*a cura dell'Avv. Francesco Luongo (Foro di Benevento)*

Significativo riconoscimento della Giudicatura di Pace di Avellino in materia di danno biologico da stress professionale .

Con la sent. n. 65/2001 del 01.02.01 (est. G.d.P. Mariotti) viene accolta la richiesta di risarcimento formulata da due legali del Foro di Benevento vittime di un disservizio delle Poste Italiane S.p.a., che poteva costare la vanificazione di una delicata procedura cautelare.

Emblematica la vicenda sottoposta alla decisione della Giustizia onoraria.

A soli due giorni dalla scadenza del termine fissato dal Presidente del Tribunale di Benevento, perveniva l'omessa notifica di un atto giudiziario da effettuarsi in Avellino. Immediati accertamenti telefonici con lo stesso destinatario rendevano la mancata consegna dell'atto assolutamente ingiustificata.

La presunta omissione dell'ufficiale postale comportava la necessità per i due professionisti di effettuare nuovamente, ed in un'unica drammatica mattinata, gli adempimenti del caso (rilascio copie provvedimento con relativi bolli ecc. ecc.). A ciò si aggiungeva per i malcapitati la successiva corsa in auto ad Avellino per disporre la notifica, a mani e con urgenza, da parte dell'Ufficiale Giudiziario del Tribunale irpino. Il tutto a sole 48 ore dalla scadenza del termine.

L'impresa si concludeva felicemente con il ricevimento dell'atto da parte del destinatario e la salvezza della procedura.

Alle successive rimostranze dei colleghi, le Poste Italiane S.p.a. rispondevano semplicemente scusandosi per "l'involontario ed occasionale disservizio".

La dignità ed il decoro professionale che tanti operatori del diritto cercano di trasfondere quotidianamente in un mondo in cui tutto sembra relativo ed opinabile, ad eccezione dei tempi e dei costi delle procedure giudiziarie, imponeva ai due colleghi l'azione nei confronti della Società esercente il servizio postale.

Il successivo atto di citazione veniva imperniato in diritto sull'ingiusto danno patrimoniale subito per l'aggravio dei costi e sulla richiesta di riconoscimento del danno biologico da stress, ampiamente provato dalla tempistica della documentazione giudiziaria depositata oltre che, ad abundantiam, dalle ricevute autostradali attestanti il vero e proprio "viaggio della speranza" presso il competente Foro di Avellino.

Alcuno essendo comparso per la Convenuta, il Giudice di Pace, valutati gli atti e le circostanze concludeva il Giudizio decidendo per l'accoglimento della domanda attorea nei termini riportati nella presente Sentenza.

In perfetta linea con la giurisprudenza onoraria (cfr. G.d.P. Perugia n. 115/2000 - G.d.P. Roma 39233/96) circa il danno da stress ed ansia causato da un illecito comportamento od omissione di una pubblica amministrazione, il Giudice estensore amplia la sfera di riconoscimento del danno biologico anche agli ingiustificati disservizi dei soggetti privati esercenti un servizio di pubblica utilità.

Tralasciando ogni superflua considerazione sul carattere pubblicitario dell'attività dell'Ufficiale postale, il giudicante, accertato il danno patrimoniale degli istanti in applicazione dell'art. 32 della Costituzione riconosce anche il danno alla salute.

Efficace e condivisibile la motivazione in cui si sottolinea che: "...lo stress cui è sottoposto l'avvocato normalmente nelle difese e nei rapporti con i magistrati e comunque con gli uffici pubblici è già di per sé gravoso...; se a questo viene aggiunto il disservizio di tali uffici pubblici in generale ... è di tutta evidenza,

soprattutto quando si tratta di cause o di procedure particolarmente importanti, che esso diviene esasperante”.

La conclusiva commisurazione del relativo danno ad una “rilassante settimana bianca” pur risultando volutamente grottesca, rafforza la valenza del dispositivo che diviene esso stesso l'autorevole denuncia di una realtà lavorativa, per il legale ed il professionista in genere, fatta di lungaggini burocratiche e costose corse contro il tempo e l'inefficienza.

Al di là del marketing pubblicitario di cui si è inondati quotidianamente, lo stato dei servizi essenziali pubblici e privati rappresenta una vera giungla piena di insidie per il cittadino. L'utente-avvocato può risultare più avveduto e proprio per questo ha il dovere di tutelare oltre a sé chi troppo spesso finisce per subire passivamente disservizi costosi ed inaccettabili.

La Giudicatura di Pace conferma ancora una volta il proprio ruolo di prima linea nella tutela del cittadino-utente e la propria attitudine divenire il principale agone del contenzioso tra consumatore ed i soggetti pubblici e privati erogatori di servizi.

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE**

**DI AVELLINO**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL GIUDICE DI PACE**

**Avv. Maurizio Macello Mariotti**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al N..., del R.G.A.C. promossa da:

AVV. ... e AVV. ..., rapp.ti e difesi unitamente e disgiuntamente da sé medesimi, ed elett.te domiciliati presso lo studio dell'Avv. ... in ..., alla via ....

**ATTORI**

**CONTRO**

**POSTE ITALIANE S.p.A.**, in persona del legale rapp.te p.t., via ....

**CONVENUTA**

**Oggetto: Risarcimento danni**

**FATTO**

Con atto di citazione notificato in data 13.09.00. l'Avv. .... e l'Avv. ... convenivano davanti al Giudice di Pace di Avellino e Poste Italiane S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., onde sentirle condannare al risarcimento del danno da contenersi nei limiti di £. ..., oltre spese, diritti e onorari.

Assumevano gli attori, che erano costituiti nella procedura giudiziaria avanti il Tribunale di Benevento N. ..., avente per oggetto l'Accertamento Tecnico Preventivo, ove era parte la Concessionaria ..., cui dovevano notificare il provvedimento del presidente del Tribunale di Benevento entro il termine ultimo del giorno 30.06.00 .

Essi provvedevano alla notifica tramite posta con racc.ta n. .... del 21.06.00; ma in data 27.06.01 il plico veniva restituito al mittente con dicitura apposta dall'ufficiale postale del seguente tenore : "ditta trasferita in via ... Milano".

A seguito di immediati accertamenti telefonici, agli attori veniva confermata l'attuale operatività della Convenuta s.r.l. al medesimo indirizzo indicato nel plico raccomandato.

Essi pertanto in data 28.06.00 dovettero adoprarsi per compiere con urgenza - tramite l'ufficio notifiche di Avellino - per la notifica del provvedimento del Presidente del Tribunale di Benevento, nei termini indicati alla Concessionaria ... .

Ritengono altresì, oltre alle spese sostenute, di avere subito anche danno alla salute, tutelata dall'art. 32 della Carta Costituzione, per lo stress e il turbamento dovuti al pericolo di incorrere nella decadenza dell'intera procedura, con successivo danno e responsabilità professionale, nei confronti del loro assistito.

Il reclamo e la relativa diffida inviata alle Poste dagli attori in data 07.07.00 non sortiva effetto alcuno, salvo una lettera di scuse per "involontario e occasionale disservizio", inviata dalle Poste di Avellino in data 03.08.00 .

La società convenuta non si costituiva in giudizio, per cui precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la sentenza.

## **DIRITTO**

La lettera 03.05.00 delle Poste inviata agli attori con le scuse per "involontario e occasionale disservizio", prodotta in atti, conferma l'assunto attoreo.

Viene pertanto riconosciuto il diritto degli attori al risarcimento del danno; esso si è concretato nelle spese di trasferta da Benevento ad Avellino e ritorno, nonché delle ulteriori spese di notifica richieste dall'ufficiale giudiziario del Tribunale di Avellino .

Questo giudice ritiene di liquidarle complessivamente in via equitativa in £. ... .

Per quanto riguarda il danno alla salute, costituzionalmente tutelato, è opinione del giudicante che esso debba effettivamente essere risarcito.

Infatti lo stress cui è sottoposto l'avvocato normalmente nelle difese e nei rapporti con i magistrati e comunque con gli uffici pubblici, è già di per sé gravoso e causa di turbamento; se a questo viene aggiunto il disservizio di tali uffici pubblici in generale, e nella fattispecie dell'ufficio postale, che non sempre, quando si tratta di notifiche, riesce ad eseguirle, è di tutta evidenza, soprattutto quando si tratta di cause o di procedure particolarmente importanti, che esso diviene esasperante.

Si ritiene opportuno, pertanto, sempre in via equitativa, commisurare l'entità del risarcimento dei danni, che ovviamente andrà liquidato per un solo avvocato, anche se il mandato è congiunto, al costo di una "settimana bianca", notoriamente rilassante, pari a £. ... .

Le spese seguono la soccombenza; ritenendo però che le stesse vadano calcolate sullo scaglione da ... a ... milioni, e non come erroneamente indicate nello scaglione da ... a ... milioni, in quanto il valore della causa è dato dalla domanda su cui si chiede il giudizio, e non dalla causa di riferimento (A.T.P. Benevento).

**P.Q.M.**

**Il Giudice di pace di Avellino, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda per quanto di ragione, e condanna le Poste Italiane, al pagamento della somma complessiva di £. ..., oltre le spese di questo giudizio che liquida in £. ... per spese, £. ... per diritti e £. ... per onorari, oltre I.V.A., C.N.A. e maggiorazione 10 %.**

Avellino, li ...

Il Giudice di Pace

(Avv. Maurizio M. Mariotti)